



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 4

Roma, 18 aprile 2016

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

riunitasi in data 18/04/2016 c/o la sede della FIHP in Viale Tiziano Roma, composta dagli Avvocati:

Avv. Enrico VALENTINI - Presidente
Avv. Gianluca SIMEONI - Componente
Avv. Rocco QUARTUCCIO – Componente

Per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla HOCKEY MATERA srl avverso la decisione del G.U.N. del 13/04/2016 di cui al C.U. n. 80

Nessuno è presente per la Società ricorrente.



Il ricorso è infondato e va rigettato.

Infatti la società ricorrente si è regolarmente presentata all'arbitro per il riconoscimento non chiedendo, come da regolamento, lo spostamento dell'inizio della partita di sessanta minuti.

Va altresì rilevato che nessuna giustificazione è stata addotta e ne tantomeno documentata.

Pertanto, sono prive di pregio le doglianze sollevate nell'impugnazione del provvedimento.

Va comunque rilevato come il Campionato Nazionale di serie B sia stato portato a termine dalla Società Hockey Matera srl, il che esclude l'applicabilità delle previsioni dell'art. 3.2.3 delle Norme per l'Attività Generale 2015/2016, la quale avrebbe riflessi disciplinari anche sulla prima squadra disputante il Campionato Nazionale serie A1.

Infatti va sottolineato come la Società Hockey Matera srl (serie B) non deve intendersi esclusa dal Campionato, in quanto solo in via disciplinare la stessa è stata retrocessa all'ultimo posto, rimanendo omologate tutte le partite precedentemente giocate cosa che l'esclusione dal Campionato non avrebbe consentito.



P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, rigetta il ricorso, incamera la tassa di reclamo e dichiara inapplicabile per estensione l'art. 3.2.3 con conseguente inapplicabilità di sanzioni alla prima squadra.

Motivazione contestuale Collegiale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI - Presidente
F.to Avv. Gianluca SIMEONI - Componente
F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO - Componente